

N. R.G. 20122/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **20122/2013** promossa da:

IMPRESA COSTRUZIONI BONETTI S.P.A. (C.F. 00748850195)

Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Lanzalone, dall'avv. Ronnie Rodino e dall'avv. Francesco Onofri, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Brescia, via Ferramola, 14;

attrice

contro

MARIA TERESA BONETTI (C.F. BNTMTR48D43L389W)

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Colpani e dall'avv. Enrico Santin, elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Colpani in Brescia, via Callegari, 10;

convenuta

e nei confronti di

GAIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01019480191)

contumace



oggetto: azione sociale di responsabilità ex art. 2476 comma 3 e comma 7 c.p.c.

conclusioni:

per l'attrice

‘Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: In via principale: (a) accertare e dichiarare che la Sig.ra MARIA TERESA BONETTI, quale (ex) Amministratrice della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e socia di

TERESA BONETTI, quale (ex) Amministratrice della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e socia di tale ultima società, è responsabile ex art. 2476 cod. civ, delle violazioni e delle inosservanze dei doveri e degli obblighi alla stessa imposti dalla legge e dallo statuto sociale meglio descritti in narrativa; e conseguentemente

(b) condannare la Sig.ra MARIA TERESA BONETTI al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE da quantificarsi, per le causali di seguito indicate:

- in € 6.857,33 in mera sorte capitale, oltre agli interessi maturandi al tasso legale dalla notifica del presente atto al saldo, per il ritardo nella conclusione dei contratti definitivi di trasferimento e, conseguentemente, nell'introito da parte della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE del prezzo di acquisto degli immobili meglio indicati nella missiva di tale ultima società datata 2/2/2011 (prod. 86), cagionato dall'omessa approvazione dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2009, imputabile alla illegittima condotta del socio ed amministratore MARIA TERESA BONETTI, per le ragioni esposte al paragrafo C.1) della trattazione in diritto del presente atto;

- in 33.369,94 in mera sorte capitale, oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 17/7/2012 al saldo, per la mancata vendita al Sig. Mario Bonetti ed il conseguente omesso introito del prezzo di acquisto da parte della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE del “Fabbricato A III lotto residenza Quarzo: appartamento B3.3, box 265, 266”, determinato dal voto contrario espresso dal Consigliere MARIA TERESA BONETTI nei Consigli di Amministrazione del 17/7/2012 e 23/11/2011, per le ragioni esposte al paragrafo C.2)

della trattazione in diritto del presente atto;

- in € 2.061,07 in mera sorte capitale (oltre agli interessi maturandi al tasso legale dalla notifica del presente atto al saldo) per il ritardo nella conclusione del contratto definitivo di trasferimento del “Fabbricato A III lotto residente Perla; appartamento C3.1, box 292” e, conseguentemente, nell'introito del relativo prezzo di vendita, cagionato dalla tardiva sottoscrizione da parte dell'Amministratore Sig.ra MARIA TERESA BONETTI del verbale del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 17/7/2012, per le ragioni esposte al paragrafo C.3) che precede);

- in € 1.621.030,00 in mera sorte capitale (oltre interessi di mora dal dovuto al saldo) per i maggiori esborsi



sostenuti e/o da sostenersi da parte della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per effetto del voto contrario espresso dal socio (nonché amministratore) MARIA TERESA BONETTI alla proposta di riduzione “a zero dei compensi per tutti gli amministratori della società” nelle Assemblee dei Soci del 9/6/2009 e del 15/12/2009, per le ragioni esposte al paragrafo C.4) della trattazione in diritto del presente atto; e così per complessivi € 2.249.948,40 in mera sorte capitale, ovvero per quella diversa somma di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, il tutto con rivalutazione ed interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura sopra indicata;

(c) condannare altresì la Sig.ra MARIA TERESA BONETTI al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, da quantificarsi in via equitativa, per le causali di seguito indicate:

- per la condotta illecita tenuta dall'Amministratore MARIA TERESA BONETTI ed il voto espresso in conflitto di interessi con la GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nelle deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta società del 10/1/2011 e del 28/1/2011, concernenti la conclusione con la Holding dei Giochi S.p.A. del contratto di affitto avente ad oggetto il “Fabbricato E” del complesso immobiliare “Porta Nova”, per le ragioni esposte al paragrafo C.5) della trattazione in diritto del presente atto;

- per l'intervenuta revoca da parte di Intesa San Paolo S.p.A., con lettera datata 6/2/2012 (prod. 60) dell'apertura di credito di € 650.000,00 precedentemente concessa alla GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, conseguente all'omessa approvazione da parte di detta società dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2008, imputabile alla illegittima condotta del socio ed amministratore MARIA TERESA BONETTI, per le ragioni esposte al paragrafo C.5) della trattazione in diritto del presente atto;

- per le reiterate violazioni ed inosservanze dei doveri e degli obblighi alla stessa imposti dalla legge e dallo statuto sociale quale (ex) Amministratore della GAIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e socia di tale ultima società, meglio descritti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”;

per la convenuta:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – contrariis reiectis

- Di respingere tutte le domande *ex adverso* avanzate in quanto palesemente infondate, pretestuose e puramente strumentali in fatto ed in diritto;

- Di condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla convenuta a fronte del contenuto dell'atto di citazione e della condotta processuale complessivamente tenuta da controparte, danni da liquidarsi anche d'ufficio in via equitativa.

- Con il favore delle spese, competenze ed onorari anche relative alla fase cautelare.”



FATTO E PROCESSO

Impresa Costruzioni Bonetti S.p.A. ("ICB"), socia dell'immobiliare Gaia S.r.l. in liquidazione ("Gaia"), ha convenuto in giudizio Maria Teresa Bonetti in qualità di amministratrice e socia di Gaia e ha chiesto nei suoi confronti il risarcimento *ex art.* 2476 c.c. dei danni asseritamente cagionati da plurime condotte negligenti ed ostative. L'attrice ha dedotto che in base allo statuto di Gaia S.r.l. la validità delle delibere assembleari è determinata dal voto favorevole di soci che rappresentino il 95% del capitale sociale, mentre la validità delle delibere dell'organo gestorio, di cui la convenuta ha fatto parte a far data dal 19.11.2007, richiede la presenza effettiva di tutti i membri del consiglio nonché l'unanimità della decisione. In forza delle previsioni statutarie, Maria Teresa Bonetti, titolare di una partecipazione del 6,4% del capitale sociale di Gaia, di fatto avrebbe esercitato abusivamente il suo diritto di veto per finalità personali incompatibili con l'interesse societario.

Nello specifico, l'attrice ha imputato alla convenuta:

- a) l'omessa approvazione dei bilanci di Gaia relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012: con assenze ingiustificate e con comportamenti dilatori, talora adducendo pretestuosamente l'omissione di informazioni rilevanti, la convenuta avrebbe impedito l'approvazione dei suddetti bilanci. Da tale circostanza sarebbe derivato a Gaia un danno individuato nel rifiuto della Banca Popolare di Crema di liberare o ridurre le ipoteche gravanti sui plurimi cespiti immobiliari oggetto dell'attività d'impresa, con conseguenti difficoltà nella vendita dei beni;
- b) la ritardata vendita del Fabbricato A III lotto residenza Quarzo: l'amministratrice avrebbe espresso nel 2012 voto contrario alla vendita di un immobile in favore di Mario Bonetti, con ciò ritardando la stipula del contratto, effettivamente avvenuta cinque anni dopo in favore della figlia di Mario Bonetti, con ciò cagionando alla società un danno pari agli interessi "di mora" che sarebbero maturati dall'introito tempestivo del prezzo, effettivamente corrisposto a seguito della vendita soltanto nel 2017;
- c) la ritardata sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione di Gaia del 17.7.2012, che avrebbe determinato il ritardo nella stipula del definitivo di compravendita di un immobile in Crema, con conseguente danno pari agli interessi che sarebbero maturati dall'incasso tempestivo del prezzo, effettivamente corrisposto soltanto circa due mesi dopo la data convenuta per il rogito;
- d) l'aver espresso, in una situazione di conflitto di interessi, voto contrario alla proposta assembleare di azzeramento dei compensi dei consiglieri di amministrazione, con conseguente danno pari alla sommatoria degli emolumenti che Gaia ha dovuto corrispondere a tutti i membri dell'organo gestorio;
- e) l'aver acconsentito in una situazione di "conflitto di interessi" alla conclusione di un contratto di affitto avente ad oggetto un immobile in favore di Holding dei Giochi S.p.A.

La convenuta si è costituita e ha contestato le pretese attoree, chiedendone il rigetto.

La società Gaia S.r.l. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.



La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti, mediante prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la verifica del valore di mercato del bene immobile di Quarzo, di cui la Bonetti avrebbe impedito la tempestiva vendita, giustificando il suo rifiuto in quanto il prezzo di vendita non sarebbe stato adeguato.

DIRITTO

I. Le domande attoree sono infondate.

I.1. Per quanto riguarda l'omessa approvazione dei bilanci, le condotte riferite dall'attrice non attengono all'operato di Maria Teresa Bonetti quale amministratrice, bensì quale socia di Gaia, e non rilevano ai fini del titolo di responsabilità invocato ex art. 2476 c.c. Gli unici limiti entro cui l'ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di un altro socio sono infatti quelli previsti dall'art. 2476 comma 7 c.c., secondo cui, per l'appunto, i soci della s.r.l. sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo nell'amministrazione della società.

Nel caso di specie, la mancata approvazione dei bilanci da parte del socio Maria Teresa Bonetti, quand'anche illegittima se ascrivibile alla figura dell'abuso del diritto di voto, non integra il diverso presupposto previsto dalla norma in esame dal momento che, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, in realtà non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società, tanto più che ai fini della configurazione della responsabilità solidale del socio ex art. 2476 comma 7 c.c. deve ritenersi presupposto imprescindibile la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

L'accertamento sulla violazione dei doveri generali di correttezza e collaborazione del socio nell'ambito della partecipazione alla vita assembleare nonché dell'esercizio del suo diritto di voto, anche in forma negativa, rimane precluso in questa sede. Al riguardo, peraltro, si osserva che l'ordinamento già predispose ulteriori meccanismi di tutela contro la violazione degli obblighi di correttezza del socio, quali, ad esempio, l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale, o, in ipotesi estrema, lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea. In proposito si osserva che già all'assemblea di Gaia del 25.6.2008 l'attrice prendeva atto dell'incapacità di funzionamento dell'assemblea proprio a causa delle plurime condotte asseritamente ostative della convenuta ed era consapevole del fatto che a quella data ricorresse una delle ipotesi di scioglimento della società previste dall'art. 2484 del c.c.; ciononostante, in quell'occasione l'attrice ha aderito alla proposta assembleare di scongiurare l'immediata adozione da parte



del consiglio di amministrazione dei provvedimenti di cui all'art. 2485 cod. civ., associandosi piuttosto alla proposta di convocare via via nuove assemblee, con esiti del tutto analoghi nel corso del tempo e di cui ha inteso dolersi in questa sede.

I.2. Quanto alla ritardata vendita dell'immobile "residenza Quarzo", avvenuta il 4.4.2017 in favore della figlia di Mario Bonetti, l'attrice ha dedotto che Maria Teresa Bonetti, nella sua veste di componente dell'organo gestorio, ha irragionevolmente espresso in data 7.7.2012 e 23.11.2012 voto contrario alla stipula del contratto di compravendita del suddetto bene in favore di Mario Bonetti al prezzo di € 620.000,00 in quanto ritenuto dalla stessa inferiore ai prezzi di vendita di cui al listino del 1° gennaio 2012 della GAIA.

Sul punto giova premettere che la responsabilità dell'amministratore non è invocabile in ordine all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro eventuale incidenza negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua configurabilità esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di un comportamento che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali. In quest'ultima prospettiva, le doglianze espresse dall'attrice circa l'"irragionevolezza" del diniego di Maria Teresa Bonetti alla stipula del negozio a fronte della "crisi del mercato immobiliare", della "situazione debitoria della società" e dell'assenza di valide proposte alternative di acquisto del bene, si risolvono in definitiva in generiche censure sull'opportunità della scelta gestoria espressa dalla convenuta, come tale insindacabile in questa sede, posto che – si ribadisce – detta scelta discrezionale non integra un atto illecito perpetrato in violazione di alcun obbligo di diligenza.

In ogni caso, si osserva che il valore di mercato del bene al momento della proposta di acquisto, accertato in sede di consulenza tecnica, è risultato essere superiore (€ 686.000) rispetto al prezzo offerto nella proposta formulata da Mario Bonetti (€ 620.000), circostanza che di per sé è idonea ad escludere il dedotto carattere pretestuoso e contrario all'interesse societario del dissenso alla vendita opposto a quell'epoca dall'amministratrice, risultando in proposito del tutto irrilevanti ulteriori eventuali e concorrenti motivazioni di tipo soggettivo, riconducibili alle dinamiche conflittuali personali e familiari tra amministratori e soci, imputate a fondamento sostanziale della condotta della convenuta.

I.3. Quanto alla ritardata sottoscrizione da parte dell'amministratrice del verbale del consiglio di amministrazione del 17.7.2012, doc.75 attr., con cui la società aveva conferito a Maria Teresa Bonetti e ad altro membro dell'organo gestorio un mandato a stipulare, anche in via disgiunta, preliminare e definitivo del contratto di compravendita di immobili (tra cui quello di Crema in favore del terzo Carioni, oggetto di causa), l'attrice ha dedotto che la ritardata sottoscrizione del suddetto verbale (avvenuta soltanto il 18.12.2012) avrebbe impedito la tempestiva stipula del definitivo (da concludersi entro il 31.10.2012) e



conseguentemente cagionato alla società un danno pari alla misura degli interessi che sarebbero maturati alla data prevista per il rogito dall' "introito del saldo del prezzo di acquisto dell'appartamento" (€ 200.000) – prezzo in realtà corrisposto soltanto in data 19.12.2012, ossia meno di due mesi dopo della scadenza originariamente pattuita tra le parti.

La doglianza è infondata. In primo luogo osserva il collegio che il verbale prodotto in atti non reca la sottoscrizione né di Maria Teresa Bonetti né di altro amministratore, Antonio Bonetti. In secondo luogo si evidenzia che ai fini della validità della delibera consiliare sono richiesti, da statuto, la presenza effettiva e il voto favorevole dell'unanimità dei membri dell'organo gestorio, e non anche la sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione da parte di ciascuno degli intervenuti: l'art. 16 statuto, infatti, si limita ad affermare in proposito che "le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale firmato dagli intervenuti", senza che detta disposizione sia assistita da alcuna previsione di invalidità della delibera in caso di sua violazione. In definitiva, per quanto verosimile che il comportamento generale della convenuta sia stato diffusamente improntato a un atteggiamento ostativo e dilatorio riconducibile a preponderanti dinamiche di tipo personale intercorrenti con gli altri soci e membri del consiglio di amministrazione, la circostanza qui censurata è in realtà priva di rilievo nella misura in cui la ritardata (od omessa) sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione da parte di uno degli amministratori non può essere ritenuta causa del ritardo nella stipula del definitivo, dal momento che essa non determina alcuna invalidità della delibera dell'organo gestorio, ma, al più, una mera irregolarità del relativo processo verbale. L'infondatezza della censura sollevata dall'attrice è del resto corroborata dal fatto che l'asserita ritardata sottoscrizione del verbale non ha impedito a Gaia di concludere validamente il preliminare di compravendita del bene nel settembre del 2012 (giòva rammentare per l'appunto che con la delibera in esame è stato conferito mandato non solo a stipulare il definitivo, ma anche il preliminare di compravendita).

I.4. Non sussiste responsabilità della convenuta in ordine al dissenso espresso dalla stessa in qualità di socia alle assemblee del 9.6.2009 e del 15.12.2009 con riguardo alla proposta di azzeramento dei compensi degli amministratori. In proposito l'attrice ha dedotto in modo generico che Maria Teresa Bonetti avrebbe violato l'obbligo "del socio e/o amministratore" di non agire in conflitto di interessi e ha quantificato il danno subito dalla società nella misura delle somme di denaro che Gaia ha successivamente corrisposto agli amministratori, anche a seguito di richieste monitorie nonché di atti transazione *medio tempore* conclusi con alcuni membri dell'organo gestorio.

Preliminarmente si evidenzia che la condotta censurata in capo a Maria Teresa Bonetti non è ascrivibile alla stessa nella sua veste di amministratrice, bensì di socia. In proposito possono essere dunque richiamate le considerazioni svolte sopra, al punto I.1.), in ordine ai limiti entro cui il socio di una s.r.l. può proporre



azione di responsabilità nei confronti di un altro socio. Al di là del tenore letterale con cui la richiesta risarcitoria essa è stata formulata (responsabilità del “socio e/o amministratore” di non agire in conflitto di interessi), la censura sollevata non assume rilievo ai sensi dell’art. 2476 comma 7 c.c. e detta considerazione giustificerebbe di per sé il rigetto della domanda.

Ad ogni modo, osserva il collegio che, come noto, ricorre la situazione di conflitto di interessi del socio quando lo stesso sia portatore di un interesse extrasociale - antitetico e incompatibile rispetto a quello societario - che non possa essere perseguito dal socio se non mediante il corrispondente sacrificio dell’interesse societario. Costante giurisprudenza di legittimità e di merito considerano non annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che sia stata adottata col voto determinante espresso dell’amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15942, Trib. Roma, sez. spec. impresa, n. 15923/2015).

Mutatis mutandis (nel caso in esame, si ribadisce, delibera di rigetto di una proposta assembleare non concernente la determinazione dei compensi degli amministratori, ma più radicalmente l’eliminazione degli stessi, laddove Maria Teresa Bonetti proponeva invece una riduzione in misura uguale per tutti gli amministratori), per la valutazione di rilevanza della dedotta situazione di conflitto di interesse deve ritenersi fondamentale l’allegazione specifica dell’effettiva consistenza dell’interesse extrasociale perseguito dal socio nonché di quello societario compromesso, onere di allegazione specifica disatteso nel caso di specie: l’attrice, infatti, si è limitata ad evocare l’opportunità dell’azzeramento dei compensi (e dunque un generico risparmio di spesa) a fronte della “forte contrazione delle vendite” e delle “difficoltà per Gaia di sostenere a bilancio, anche per un risvolto di tipo fiscale, l’ammontare dei compensi ad oggi deliberati dall’assemblea” (cfr. docc.31 e 32 attr.)

Dall’esame del verbale dell’assemblea del 9.6.2009 (doc. 31 attr) si ricava che la proposta di azzerare i compensi era dettata in realtà dall’opportunità di scongiurare l’avvio di procedimenti di verifica fiscale, in base agli studi di settore, nei confronti della società. Tale esigenza (scongiurare controlli di tipo fiscale) non rivela un interesse societario né tantomeno un interesse meritevole di protezione, talché deve comunque essere esclusa in radice l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi. La portata della motivazione offerta in quella sede assembleare appare idonea ad assorbire le ulteriori giustificazioni formali adottate in sede di successiva assemblea del 15.12.2009 a sostegno della bontà della soluzione di eliminare i compensi all’organo gestorio (e non già assicurare una ragionevole proporzione tra l’entità dei compensi e il valore delle prestazioni svolte dagli amministratori). Deve inoltre sottolinearsi che con riferimento alla delibera del 9.6.2009, il voto contrario di Maria Teresa Bonetti non è stato determinante in via esclusiva ai fini dell’adozione della delibera di rigetto della proposta, dal momento che in quell’occasione ha espresso voto contrario anche Francesco Bonetti. Con riferimento alla delibera successiva, con cui la proposta è stata



respinta sulla base del voto ostativo della sola Bonetti, l'attrice non ha allegato di aver mai impugnato la decisione assembleare sulla base del conflitto di interessi affermato in questa sede. Né risulta dagli atti che il voto contrario espresso dalla socia possa in alcun modo esser risultato ostativo alla facoltà degli altri amministratori - che in qualità di soci avevano espresso voto favorevole all'azzeramento dei compensi e che poi hanno agito in via monitoria nei confronti della società per ottenere il relativo pagamento - di rinunciare, integralmente o parzialmente, ai compensi loro spettanti, talché - assorbenti le considerazioni sopra svolte - in definitiva le somme di denaro che Gaia ha dovuto corrispondere agli amministratori sul presupposto dell'esito della delibera assembleare in parola non possono comunque ritenersi conseguenza immediata e diretta di un illecito posto in essere dalla convenuta e sussumibile nella fattispecie della responsabilità invocata.

I.5. Con riferimento alla condotta con cui la convenuta avrebbe dapprima rifiutato e subito dopo acconsentito alla conclusione, in asserito conflitto di interessi, con Holding dei Giochi S.p.A. del contratto di affitto avente ad oggetto un fabbricato del complesso immobiliare "Porta Nuova", la doglianza risulta generica e infondata. L'attrice ha dedotto che alla riunione del consiglio di amministrazione del 28.1.2011 la convenuta ha acconsentito - diversamente da quanto avvenuto nella precedente riunione dell'organo gestorio, avvenuta poco meno di venti giorni prima - alla stipula del suddetto contratto soltanto perché nella stessa data del 28.1.2011 gli altri consiglieri avrebbero sottoscritto, su pressione della stessa convenuta, una convenzione (doc. 39 attr.) in base alla quale agli altri consiglieri era imposta "nel caso di intervenuta divisione dei beni sociali l'assegnazione dell'immobile che sarebbe stato locato alla Holding dei Giochi S.p.A. valorizzato a un prezzo enormemente superiore a quello di mercato", con conseguente attribuzione a Maria Teresa Bonetti di un futuro eventuale significativo beneficio economico in danno degli altri soci firmatari.

Le allegazioni attoree sul punto, in realtà, si risolvono in censure generiche sulle motivazioni soggettive, come tali irrilevanti, che avrebbero ispirato la condotta dell'amministratrice, alla quale è stato contestato, in altre parole, di aver acconsentito all'operazione economica di affitto del fabbricato proposta dagli altri amministratori soltanto a seguito della stipula di un accordo per la futura divisione di beni, asseritamente in pregiudizio delle ragioni di fatto degli altri soci-amministratori che con lei hanno sottoscritto l'atto, circostanza che integrerebbe secondo la ricostruzione attorea un conflitto di interessi.

Sulla questione devono essere richiamate le considerazioni sopra svolte per l'appunto in ordine al tema del conflitto d'interessi. Si rivela dirimente nel senso di escludere la rilevanza della doglianza attorea la constatazione per cui il voto espresso dalla convenuta è stato esattamente conforme, secondo quanto affermato dalla stessa attrice, a quello manifestato e sollecitato dagli altri amministratori come rispondente all'interesse di Gaia, talché non è dato riscontrare alcun sacrificio dell'interesse societario in funzione del



perseguimento di un interesse antitetico dell'amministratore. L'eventuale incompatibilità, in via di fatto, degli interessi della Bonetti, da un lato, e degli altri soci-amministratori, relativamente all'accordo di divisione non è di per sé suscettibile di incidere sull'interesse di Gaia alla stipula del contratto di affitto. Si rende pertanto superflua una più approfondita disamina del contenuto del patto di divisione dei beni, tenuto altresì conto del fatto che lo stesso non è stato mai impugnato e che possa ragionevolmente ritenersi l'esito di un regolamento di interessi tra le parti riconducibile al libero esercizio della loro autonomia privata. Stante la genericità delle deduzioni, non si ravvisano nemmeno profili di rilevanza penale.

II. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.

III. Le spese seguono la soccombenza e devono essere complessivamente liquidate come da dispositivo, secondo le tabelle ministeriali di riferimento, avuto riguardo al valore della causa e all'attività espletata dalle parti. Nulla sulle spese rispetto alla posizione di Gaia, contumace.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attoree;

rigetta la domanda della convenuta ex art.96 c.p.c.;

condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Maria Teresa Bonetti, complessivamente liquidate in € 27.804,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Brescia, 22.3.2018,

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

